11ALLEGATO A alla DGR n.	del	

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA REGIONE MARCHE

## **PREMESSA**

La produzione integrata nasce da un primo concetto di difesa o lotta integrata che vedeva al centro dell'attenzione soltanto la difesa della coltura e la selezione degli agrofarmaci impiegabili; si è poi sviluppato un concetto più ampio (gestione o produzione integrata) che considera, oltre agli agrofarmaci impiegabili, anche le diverse pratiche agronomiche (fertilizzazione, rotazione, ecc.) che possono contribuire a migliorare le condizioni di salute della coltura che risulta meno attaccabile dai parassiti. Un ulteriore passo è quello che coinvolge l'intera realtà aziendale considerando non solo la difesa delle colture, ma anche l'uso ragionato dell'acqua irriqua, l'utilizzo dell'energia, ecc. Soltanto lavorando in stretto rapporto con la natura, combinando pratiche colturali tradizionali con tecniche moderne di protezione chimica è possibile ottenere produzioni sufficienti, cibo sicuro e il rispetto dell'ecosistema. La gestione integrata è un modello di sviluppo sostenibile da perseguire con uno sforzo comune di tutti gli stakeholder della filiera agricola, concentrando l'attenzione sulla formazione dell'utilizzatore professionale e sull'utilizzo delle buone pratiche agricole. La produzione integrata può pertanto essere definita come un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. Considerato che l'efficacia dal punto di vista ambientale e della valorizzazione del prodotto, anche in prospettiva di una prossima istituzione di sistemi di qualità, risulta ancora più evidente nelle realtà in cui

L'adesione al sistema di produzione integrata presuppone il rispetto delle norme sovraordinate con particolare riferimento a:

la gestione organizzata della produzione passa attraverso l'azione di forme associate dei produttori, ove

- Artt. 93 e 94 e Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- DGR 147 del 18.02.2013 relativa alla direttiva nitrati 91/676/CEE allegato 7 parte A del decreto legislativo 152/06 conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN);
- DDALR n. 145 del 26.01.2010 "Piano tutela delle acque della Regione Marche";

possibile si può consentire una applicazione su scala territoriale della produzione integrata.

- DGR 1683 del 30/12/2019 "Piano di Tutela delle Acque" (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/ 01 / 2010), Norme Tecniche di Attuazione, art. 73 e Art. 55: modifiche ed integrazioni delle medesime NTA. Ulteriori indicazioni in materia di tutela dei corpi idrici;
- DGR 1282 del 22.10.2019 "Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". Il Disciplinare Tecniche Agronomiche di Produzione Integrata Regione Marche prevede una suddivisione in:
  - PARTE GENERALE: contiene l'insieme delle indicazioni colturali (vincoli e consigli) relative alla buona prassi agronomica ovvero SEZIONE TECNICHE AGRONOMICHE dove sono fissati i vincoli e gli adempimenti aziendali di carattere generale;
  - SEZIONE SPECIALE: contiene le indicazioni (vincoli e consigli) specifiche per "sistema colturale" e
    per ogni coltura utili al raggiungimento degli obiettivi della produzione integrata e della tutela
    ambientale, nel rispetto delle norme tecniche agronomiche generali. Ogni gruppo colturale è
    introdotto da una parte relativa allo specifico piano di avvicendamento.

Da tale struttura si evince che risulta fondamentale che le indicazioni contenute nella parte generale vengano considerate preliminari alla lettura della parte speciale.

I vincoli sono indicati nel testo da una freccia  $(\Rightarrow)$  mentre le restanti indicazioni, pur non vincolanti, concorrono al raggiungimento degli obiettivi.

## SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La stesura del presente disciplinare è nata dall'esigenza di rispondere a diversi aspetti quali:

- Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
- Piano di Sviluppo Rurale regionale;
- Sistema di qualità nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);
- Sistema qualità "QM Qualità garantita dalle Marche".
- Nel caso di prodotti a marchio "Qm" già disciplinati, al fine di uniformare le caratteristiche dei prodotti e dei processi, devono essere rispettate eventuali disposizioni specifiche ivi previste (ad es. parametri tecnologici, caratteristiche fisiche-chimiche-organolettiche del prodotto, prescrizioni relative agli imballaggi, altre indicazioni relative alla fase di post raccolta, ecc.)

L'adesione al presente disciplinare di produzione è su base volontaria e non prevede periodo di conversione.

- L'azienda che decide di aderire al "sistema di produzione integrata" deve attenersi ai seguenti obblighi:
- dichiarare per quale singola coltura (specie) ed in quali Unità di Paesaggio/Terre Aziendale (UPA) intende adottare il metodo di coltivazione della "Produzione Integrata" (P.I.). Il periodo d'impegno è di almeno 5 anni e può essere prorogato. L'azienda può aderire nel corso del quinquennio con più specie;
- mantenere e dimostrare la rintracciabilità del prodotto vincolato alla P.I in tutte le fasi del processo produttivo.

La Regione Marche può concedere deroghe temporanee alle norme tecniche del disciplinare solo in caso di eventi eccezionali.

Tali deroghe, debitamente motivate, devono essere richieste direttamente dall'azienda agricola o per tramite del proprio tecnico, delle associazioni di produttori, delle organizzazioni professionali o di Enti pubblici, alla Regione Marche, Servizio Politiche Agroalimentari che, entro il termine di 20 giorni dalla data del suo ricevimento, esprimerà il proprio giudizio.

Qualora la problematica coinvolga ampi territori verrà valutata l'opportunità di deroghe di valenza territoriale. Al termine di ogni campagna agraria la Regione Marche comunicherà al GTA nazionale le eventuali deroghe concesse.

- Per le colture non inserite nella PARTE SPECIALE, l'azienda agricola direttamente, o per tramite del proprio tecnico, delle associazioni di produttori, delle organizzazioni professionali o di Enti pubblici, deve proporre una scheda di coltivazione alla Regione Marche, Servizio Politiche Agroalimentari che, entro il termine di 20 giorni dalla data del suo ricevimento, esprimerà il proprio giudizio e/o suggerirà eventuali modifiche da apportare.
- Per le produzioni ottenute in altre Regioni fanno fede le relative disposizioni regionali ove presenti, ovvero le Linee Guida Nazionali tecniche agronomiche e difesa per la produzione integrata.